

**CONVENZIONE CON L'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA (USRA) E
L'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE (USRC) AI FINI DEL
SUPPORTO NELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA E IN ALTRE OPERE DI INTERESSE STRATEGICO DEL
COMUNE DELL'AQUILA**

Il **COMUNE DELL'AQUILA** (nel seguito denominato Comune), con sede in L'Aquila in Piazza del Palazzo – Palazzo Margherita, Partita iva: 00082410663 – Codice fiscale: 80002270660 C.F./P.IVA in persona del Sindaco *pro tempore*, Pierluigi Biondi;

l'**UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA** (nel seguito denominato USRA), con sede Corso Vittorio Emanuele II n. 48 – 67100 L'Aquila, C.F. 93068580666, nella persona del legale rappresentante ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano,

l'**UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE** (nel seguito denominato USRC), con sede in piazza Gemoni n. 1 – 67020 Fossa (AQ), C.F. 93068570667, nella persona del legale rappresentante ing. Raffaello Fico

PREMESSO CHE ai fini della gestione ordinaria della ricostruzione post sisma Abruzzo 2009, l'art. 67-ter del D.L. n. 83/2012, convertito con L. 134/2012, ha istituito due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila (USRA) e uno competente sui restanti comuni del cratere (USRC);

a norma del citato articolo tali Uffici *“forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità”*;

VISTE E RICHIAMATE le Intese sulla costituzione di tali Uffici, sottoscritte dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni interessati;

VISTO l'art. 54 comma 2 bis del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021 il quale prevede che *“le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente”*;

ATTESO CHE in ragione delle concertazioni attuative della summenzionata previsione gli Uffici Speciali hanno già stipulato accordi – ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 – per assicurare livelli di

integrazione e coordinamento atti a garantire il perseguimento dell'obiettivo comune dell'attuazione degli interventi di recupero finanziati a vario titolo da fonti destinate ai processi di ricostruzione e sviluppo del territorio abruzzese colpito dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compresa la Città Capoluogo, sulla base delle competenze maturate nella materia degli appalti pubblici e tempestività della spesa;

RILEVATO CHE tali concertazioni attuative derivano dal comune intento di offrire le rispettive competenze e professionalità nell'ottica del perseguimento dello sviluppo dell'intero territorio, della sua rigenerazione anche attraverso la realizzazione delle misure di cui PNC, nonché del recupero del patrimonio pubblico o ecclesiastico oltre a quello ordinario del comparto immobiliare privato;

ATTESO CHE in ragione del processo di ricostruzione post-sisma ma anche a seguito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC), il Comune dell'Aquila risulta titolare di un consistente numero di procedimenti nell'ambito dei lavori pubblici, che necessitano di essere gestiti nella maniera più efficace e rapida possibile, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa e del principio del risultato enunciato all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici"), che ne costituisce attuazione nel settore dei contratti pubblici e secondo cui *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo"*;

RILEVATO CHE l'art. 15 del citato D.Lgs. n. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

l'art. 4 del D.Lgs. n. 209/2024 ("Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici") ha modificato tale articolo, prevedendo *"la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2, di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche"*;

CONSIDERATO CHE l'elevato numero di procedimenti assegnati ai RUP interni del Comune dell'Aquila rende particolarmente complessa la gestione di detti interventi, anche con riferimento al rispetto delle stringenti tempistiche e degli obblighi di controllo e rendicontazione previsti per quelli finanziati da fondi del PNRR o del PNR;

si rende pertanto necessario, accertata la carenza di personale disponibile e nel rispetto del principio del risultato sopra richiamato, avvalersi della possibilità di nominare Responsabili Unici del Progetto tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al ruolo di supporto tecnico garantito da USRA e USRC;

DATO ATTO CHE l'art. 15, c. 1, della L. n. 241/1990 afferma che *"anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

RITENUTO PERTANTO di dover stipulare apposita convenzione tra il Comune dell'Aquila, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila (USRA) e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC), finalizzata ad una più stretta collaborazione in merito agli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato dal sisma del 6/4/2009 e a quelli ricompresi nel Piano Nazionale Complementare al PNRR, da attuarsi attraverso le seguenti modalità alternative:

- attribuzione dell'incarico di RUP per interventi di competenza del Comune dell'Aquila a personale tecnico in organico presso i suddetti Uffici e da questi messo a disposizione dell'Ente comunale;
- delega agli uffici speciali, in qualità di soggetti attuatori, di interventi di competenza del Comune dell'Aquila che saranno individuati di comune accordo tra le parti.

VISTI:

D.Lgs. n. 209/2024;

il D.Lgs. n. 36/2023;

la L. n. 241/1990;

il D.L. n. 83/2012;

il D.L. n. 78/2015;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione è volta a garantire l'effettivo perseguimento dell'obiettivo comune dell'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica e delle altre opere di carattere strategico di competenza del Comune dell'Aquila attraverso le seguenti modalità alternative:
 - individuazione e messa a disposizione di figure tecniche inquadrare negli organici di USRA ed USRC ed in possesso dei prescritti requisiti, ai fini dell'attribuzione a detto personale degli incarichi di Responsabile Unico del Progetto (RUP) – Articolo 3;
 - delega agli Uffici Speciali (USRA e USRC) quali soggetti attuatori e stazioni appaltanti degli interventi che verranno concordati tra le parti – Articolo 4.

Articolo 3

Individuazione di figure tecniche USRA ed USRC ai fini dell'attribuzione degli incarichi di RUP

Impegni delle parti

- a. Il Comune dell'Aquila mantiene le funzioni di beneficiario, soggetto attuatore e stazione appaltante degli interventi oggetto delle previsioni della presente convenzione.
- b. USRA e USRC si obbligano, per quanto di propria competenza, a comunicare formalmente al Comune dell'Aquila, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, l'elenco dei dipendenti, selezionati tra il proprio personale tecnico in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, interessati a svolgere l'incarico di Responsabile Unico del Progetto di interventi di ricostruzione pubblica e di altre opere di interesse strategico di competenza del Comune, da individuare con successivi atti.
- c. USRC redige l'elenco di cui al punto che precede previa verifica dei processi lavorativi ordinari affidati al personale selezionato, determinandone eventualmente l'eventuale e temporanea indisponibilità.
- d. Ai dipendenti in questione il Comune potrà affidare gli incarichi succitati, fermo restando che questi ultimi dovranno essere svolti al di fuori dell'orario di lavoro e previa specifica autorizzazione degli Uffici di appartenenza.
- e. Il Comune dell'Aquila si impegna a stipulare per il personale esterno incaricato del ruolo di R.U.P. apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a proprio carico, a copertura dell'attività svolta per la medesima struttura, per l'intera durata dell'incarico.
- f. Le parti si impegnano ad adottare i provvedimenti di propria rispettiva competenza per l'attuazione delle finalità ed obiettivi del presente atto nel rispetto dei termini concordati.
- g. Le parti si impegnano altresì a comunicare tempestivamente ogni informazione utile e necessaria al corretto svolgimento di tutte le fasi di attuazione della presente convenzione e ad utilizzare forme di immediata collaborazione e stretto coordinamento, comprensive della partecipazione alle riunioni, sedute, adunanze comunque denominate, indette per il perseguimento delle suddette finalità.
- h. Le parti si impegnano ad una ripartizione degli incarichi che tenga conto – per quanto di interesse per USRC – di individuare prioritariamente interventi che contribuiscano allo sviluppo ed alla rigenerazione territoriale del territorio del cratere.

Articolo 4

Delega agli Uffici Speciali (USRA e USRC) quali soggetti attuatori e stazioni appaltanti

4.1. Impegni e attività di competenza del Comune dell'Aquila

Il Comune dell'Aquila mantiene la titolarità dell'intervento delegando agli uffici speciali la funzione di soggetti attuatori e stazioni appaltanti impegnandosi a fornire all'USRA tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire l'attuazione dell'intervento.

Fermi restando i rapporti di collaborazione, coordinamento e informazione, restano di competenza del Comune dell'Aquila:

- l'individuazione delle opere da realizzare, nonché dei servizi e delle forniture da acquisire e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso, tenuto conto dei criteri di prioritaria assegnazione analoghi a quelli previsti all'art. 3 lett. h;
- l'approvazione dei progetti, previa verifica e validazione degli stessi, ai sensi della normativa vigente, a cura della Stazione Appaltante;
- l'approvazione del cronoprogramma dei lavori, sulla base delle esigenze e delle attività del Comune dell'Aquila;
- la proposta di individuazione di uno dei componenti costituenti le commissioni giudicatrici, per gli appalti da aggiudicarsi secondo il criterio dell'OEPV;
- l'indicazione di propri componenti nel caso di gruppi di lavoro congiunto;
- la gestione del finanziamento e i pagamenti dei corrispettivi spettanti agli appaltatori; tali pagamenti saranno effettuati dal Comune dell'Aquila previa esecuzione degli adempimenti (certificati di regolare esecuzione, collaudi etc.) rimessi agli Uffici Speciali e specificati nel successivo art. 4.2;
- il monitoraggio delle fatture;
- il monitoraggio dell'opera nell'ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
- la gestione di eventuali contenziosi derivanti dall'applicazione dei contratti, fermo restando quanto previsto dall'art. 9.

4.2. Impegni e attività degli Uffici Speciali

USRA e USRC svolgeranno i compiti propri della Stazione Appaltante, al fine di attuare gli interventi che verranno concordati tra le parti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di competenza degli Uffici Speciali:

- l'espletamento delle procedure di appalto relative agli interventi delegati;
- la nomina del RUP;
- la redazione – ove necessario - di tutti i livelli di progettazione, ivi compreso il connesso quadro economico di ogni progetto, previa nomina del progettista o del gruppo di progettazione e del relativo coordinatore, anche ricorrendo a professionalità esterne da individuarsi mediante espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei relativi servizi;
- l'attività di verifica del progetto, ovvero l'espletamento della procedura per l'affidamento del relativo servizio, e la validazione del progetto stesso;

- l'acquisizione dei necessari pareri, intese, permessi, autorizzazioni, assensi comunque denominati e relativi agli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, infrastrutturali, ambientali, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici e di altra natura, che comunque dovessero rendersi necessari;
- la nomina dell'ufficio di direzione dei lavori, dell'eventuale direzione dell'esecuzione e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ovvero l'espletamento della procedura per l'affidamento dei relativi servizi;
- la scelta, la predisposizione, l'indizione e lo svolgimento delle procedure di gara, l'individuazione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dei criteri di selezione delle offerte, l'adozione della determinazione a contrarre, la pubblicazione dei bandi di gara, la nomina della Commissione di gara, l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, le comunicazioni successive all'aggiudicazione definitiva ed ogni altra attività connessa alle procedura di gara da espletarsi;
- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei servizi e delle forniture che saranno oggetto di affidamento;
- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori;
- la verifica della completezza della documentazione attestante la corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture affidate in attuazione della presente convenzione, ai fini di consentire il pagamento, da parte del Comune dell'Aquila, delle fatture relative agli stati di avanzamento;
- l'autorizzazione degli operatori economici ad emettere le fatture per i lavori, i servizi e le forniture affidate in attuazione della presente convenzione, da trasmettersi al Comune dell'Aquila;
- l'adempimento di tutti gli obblighi informativi e di trasparenza previsti dalla normativa in materia, riferiti alle fasi della procedura di propria competenza;
- gli adempimenti connessi ad eventuali contratti di subappalto.

4.3. Rapporti finanziari

Fermo restando quanto stabilito al successivo art. 6, i rapporti finanziari tra le parti si definiscono come di seguito:

- il Comune dell'Aquila provvederà al pagamento di tutte le spese e i compensi direttamente a favore dei beneficiari, su presentazione di documentazione giustificativa da parte dell'Ufficio Speciale.
- al pagamento delle spese imputabili al quadro economico del progetto si provvederà su presentazione di fatture intestate al Comune dell'Aquila, previa ricezione della documentazione giustificativa necessaria ai fini del pagamento. Resta fermo che l'autorizzazione del pagamento è competenza degli Uffici Speciali che dovranno redigere tutta la documentazione giustificativa del pagamento stesso, ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 4.1.
- Il Comune dell'Aquila comunicherà agli Uffici Speciali l'avvenuta disposizione di pagamento.

Articolo 5

Decorrenza e durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione viene individuata nel termine di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione; essa avrà comunque efficacia fino all'ultimazione degli interventi per i quali gli incarichi di RUP saranno stati affidati nel periodo di vigenza della stessa ovvero all'ultimazione dei lavori per i quali gli uffici speciali abbiano svolto funzione di soggetto attuatore e stazione appaltante.
2. Le parti, alla scadenza della convenzione ed alla luce degli esiti conseguiti, si riservano di prorogare o rinnovare la stessa con atto scritto per un ulteriore triennio.

Articolo 6

Incentivi per funzioni tecniche

1. La presente convenzione non determina trasferimenti di risorse finanziarie tra le parti, con particolare riferimento a quelle relative al finanziamento degli interventi interessati, che resteranno di esclusiva competenza del Comune dell'Aquila.
2. Ai dipendenti coinvolti nell'attuazione degli interventi e al personale tecnico incaricato quale RUP da parte del Comune dell'Aquila spetta il relativo incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, all'uopo previsto nel quadro economico dei rispettivi interventi, che sarà corrisposto secondo quanto disposto dal Regolamento comunale in materia.

Articolo 7

Comunicazioni e referenti per l'attuazione della convenzione

1. Le comunicazioni relative al presente atto vengono effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
 - Comune dell'Aquila: protocollo@comune.laquila.postecert.it;
 - USRA: usra@pec.it;
 - USRC: usrc@pec.it.

Le parti si obbligano a comunicare eventuali variazioni degli indirizzi PEC.

2. I referenti per l'attuazione della convenzione sono:
 - per il Comune: l'arch. Roberto Evangelisti, Direttore del Dipartimento II – Ricostruzione nonché Dirigente del Settore Ricostruzione post-sisma, PNRR e PNC, Disability Manager;

- per USRA: l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano, Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila;
 - per USRC: l'ing. Raffaello Fico, Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni dei Cratere.
3. È facoltà delle parti richiedere incontri periodici per ogni necessità, confronto, verifica e/o approfondimento in merito alle azioni intraprese previste dal presente atto e per il corretto svolgimento delle stesse.

Articolo 8

Esenzione per bollo e registrazione

Si osservano le norme di cui al D.P.R. n. 642/1972, allegato B), art. 16 e al D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 9

Controversie

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto, le parti si obbligano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
2. Ove il tentativo di conciliazione di cui al comma 1 non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo del foro dell'Aquila.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti ai fini istituzionali di cui alla presente convenzione e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
2. USRA ed USRC, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di RUP, relativamente alla propria attività di trattamento di dati personali di cui il Comune dell'Aquila è titolare, sono designati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del succitato Regolamento. A tale riguardo, essi si impegnano tra l'altro ad adottare le misure di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei dati personali.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Le parti rinviando ad intese successive la disciplina di eventuali variazioni o integrazioni rispetto alle pattuizioni presenti nella presente convenzione, dando atto che i riferimenti normativi presenti nella stessa si intendono automaticamente adeguati alle modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.
3. La sottoscrizione del presente atto avviene con firma digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

Letta, approvata e sottoscritta.

Per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

Il Titolare, ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

Per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Il Titolare, ing. Raffaello Fico

Per il Comune dell'Aquila

Il Sindaco, Pierluigi Biondi

USRA - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 442590837B0B8361622BACFFA4C2CDEC65895B42F43CB5B6FEEFD56090AA9DA4

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Provenzano Salvatore Giuseppe Duilio

Firma in formato pdf: Fico Raffaello

Firma in formato pdf: Biondi Pierluigi

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

PROTOCOLLO UNICO

Posta in arrivo

Numero protocollo 0005200/25

Data protocollo 17/09/2025

AQ-BCE

Competenza USRA

Oggetto CONVENZIONE CON L'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA (USRA) E L'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE (USRC) AI FINI DEL SUPPORTO NELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA E IN ALTRE OPERE DI INTERESSE STRATEGICO DEL COMUNE DELL'AQUILA